

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3400 del 15/07/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PALAZZO N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3468 del 12/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PALAZZO N. 2

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA

- La Determinazione Dirigenziale del 7/9/2017 n. 4745 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S., per l'attività di *"allevamento bovini da latte"* svolta nello stabilimento in oggetto, comprendente i seguenti titoli:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.,
 - la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA, presentata mediante portale allo Sportello Unico dei Comuni Bassa val d'Arda fiume Po il 11/06/2019 e trasmessa dallo stesso con nota prot. n. 8164 del 12/06/2019 (acquisita agli atti in data 13/06/2019 con prot. n. 93089);

Rilevato che la modifica consiste:

- nella variazione del punto di scarico delle acque reflue domestiche che, invece di immettersi nel canale consortile Gambina, verranno recapitate nel canale consortile Palazzo. Il pozzetto posto immediatamente a monte del punto di scarico, sarà dotato di una valvola antireflusso. Il numero di A.E. e il sistema di trattamento rimarranno invariati;
- nell'installazione di un boiler a gas di potenza pari a 10,1 kW, utilizzato per il lavaggio del frigo e della sala di mungitura;
- nella riorganizzazione dell'area di mungitura con introduzione dei sistemi robotizzati;
- nell'installazione di un separatore dei liquami zootecnici che comporta un riduzione dell'area utile della platea di stoccaggio del solido separato;
- nell'inserimento di una concimaia in affitto tra le strutture di contenimento degli effluenti disponibili, avente superficie di 134 mq, posta nelle immediate vicinanze dell'azienda;

Atteso che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento rimarrà invariata e, nel centro sito in loc. Palazzo, risulta la seguente:
 - Bovini da latte: n. 247 capi;

- Capi da rimonta: n. 70 capi;
- Vitelli: n. 20 capi;
- anche il secondo centro aziendale, posto a circa 1,5 Km dallo stabilimento in esame, ove sono stabulati altri capi da rimonta (60 capi) e i vitelli (50 capi), rimarrà invariato;
- la frazione del letame prodotta dall'area delle cuccette non viene asportata manualmente ma viene convogliata insieme al liquame, nel pozzettone posto in testa alla stalla;
- l'impianto termico oggetto della modifica rientra tra gli impianti di cui alla Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs 152/06, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del Decreto medesimo, non sono soggette ad autorizzazione;

Acquisiti nel merito:

- il parere espresso dall'Azienda U.S.L. di Piacenza con nota del 25/06/2019 prot. n. 64843 (acquisito agli atti con n. 99791 del 25/06/2019);
- il parere formulato dal Comune di Castelvetro P.no, con prescrizioni, acquisito agli atti in data 10/07/2019 con prot. PGPC/2019/108521;

Preso atto che il Comune di Castelvetro P.no rispetto agli adempimenti previsti dalla l. n. 447/1995 ha comunicato, con nota assunta al prot. n. PG/2019/108521, quanto segue: "*...omissis...non risulta necessario acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta...*";

Atteso che, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013 la modifica proposta deve considerarsi come "non sostanziale";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S.;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 70/2018, 90/2018 e 106/2018, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola**, come nel seguito – ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con atto D.D. n° 4745/2017 rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. (C. FISC. 01339110338) - avente sede legale in Comune di Castelvetro P.no , via Pavesa n. 20 - per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito nel medesimo, Loc. Palazzo n° 2, rilasciata dal Suap competente in data 22/09/2017 con prot. n. 11885, sostituendo **il punto 3** del dispositivo con il seguente:

" 3. di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale denominato " canale consortile Palazzo" le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere adottato un modello di filtro percolatore anaerobico in linea con quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003 ed in particolare che preveda una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata di 20 cm dal fondo;
- b) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) dovrà essere comunicato al Consorzio di Bonifica di Piacenza l'avvenuta installazione del sistema anti-reflusso per eventi di piena e per l'innalzamento del livello idrico nel canale, ai fini delle verifiche di competenza dell'Ente medesimo; "

2. di dare atto che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n° 4745/2017 (rilasciata dallo Sportello Unico dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po con atto n° 11885/2017), in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.